



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. 9750/2011 promossa da:

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Monica DELLA GATTA  
(domicilio eletto presso lo studio del difensore);

IL CASO.it

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello MEZZANOGLIO

(domicilio eletto presso lo studio del difensore);

**ATTORE**

contro

██████████, rappresentata e difesa dall'avv. Laura DUTTO (domicilio  
eletto presso lo studio del difensore);

**CONVENUTO**

**TERZA CHIAMATA**

**CONCLUSIONI**

Come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, in  
narrativa sintetizzate.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Il 24.11.1990 ██████████ e ██████████ contrassero in Torino matrimonio  
con rito civile.

L'8.8.1991 nacque ██████████

Firmato da: CONCIA ANGELO - Tribunale Ordinario di Torino - Sezione IV Civile - 9750/2011



Il 19.5.1992 i coniugi [redacted] comparvero avanti al Presidente del Tribunale, che, preso atto del pregresso allontanamento del marito dall'abitazione coniugale sita in [redacted] (risalente a fine novembre '91), li autorizzò a vivere separati alle seguenti condizioni dagli stessi concordemente proposte: affidamento di [redacted] alla madre con facoltà del padre di vederlo una volta alla settimana presso l'abitazione di [redacted], sino al compimento del quinto anno d'età; successivamente, con facoltà per il padre di tenerlo con sé un giorno a settimana, oltre due settimane nelle vacanze estive e cinque giorni in quelle natalizie; assegnazione dell'alloggio coniugale con relativi arredi (ad esclusione del mobilio della camera da letto, di un divano e dell'impianto stereo) alla madre; obbligo del padre di corrispondere assegno mensile di contributo al mantenimento del minore dell'importo di L.400.000 (oltre rimborso al 50% delle spese mediche non mutuabili) e di contributo al mantenimento della moglie separata di L.200.000.

Il verbale di separazione consensuale fu omologato dal Tribunale il 19.6.1992.

Con ricorso congiunto depositato il 23.2.1998, [redacted] e [redacted] richiesero al Tribunale di Torino di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, sul presupposto della impossibilità di ricostruire tra loro la comunione spirituale e materiale in ragione della totale cessazione del rapporto tra i coniugi dal momento della autorizzazione a vivere separati. Per quanto concerne i rapporti con il figlio [redacted], esponevano quanto segue: *"Nel corso di questi anni, inoltre, il Sign. [redacted] non ha intrattenuto alcun rapporto con il figlio minore, che egli non ha praticamente avuto modo di conoscere, essendosi allontanato dal domicilio coniugale su accordo tra i coniugi ancora prima dell'udienza presidenziale del 19.5.1992, quando il bambino aveva pochi mesi. Considerata la situazione e al fine di non turbare il figlio imponendogli oggi la presenza di una figura paterna che egli non ha mai avuto modo di conoscere, i coniugi, nell'interesse del minore, non intendono modificare l'attuale stato di fatto, rinunciando il Sign. [redacted] a rivendicare un diritto di visita, che egli non ha sino a oggi esercitato: egli ritiene che, nell'interesse del figlio, debba essere quest'ultimo a operare in futuro la scelta di instaurare o meno rapporti con il padre"*.



Con sentenza n.4786/98 del 25.5/10.6.1998, passata in giudicato il 26.11.1998, il Tribunale di Torino pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando l'affidamento del figlio [REDACTED] alla madre e ponendo a carico del padre assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento del minore di L.200.000. Nella parte motiva della sentenza, il Presidente Estensore dava atto che: *"Il ricorrente ha dichiarato che da molto tempo non vede più il figlio e non intende attualmente vederlo. La ricorrente ha confermato quanto dichiarato dal marito, precisando di non avere mai ostacolato i rapporti padre-figlio"*.

Le circostanze sopra trascritte sono coperte da giudicato.

2. Con atto di citazione notificato il 15.4.2011, [REDACTED] conveniva in giudizio il padre, [REDACTED], per richiedere, ai sensi degli artt.2043 e 2059 c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la cui liquidazione era demandata al giudice in via equitativa, conseguenti all'inadempimento del padre ai doveri genitoriali, di rango costituzionale, di mantenimento, istruzione ed educazione della prole.

Allegava, a sostegno del danno non patrimoniale, la sofferenza psichica da privazione affettiva derivante dal reiterato rifiuto paterno (cfr. relazione dott.ssa Pochettino), alla quale sarebbero riconducibili, tra l'altro, le difficoltà scolastiche incontrate da [REDACTED] alle soglie della maggiore età (venne bocciato in 3° liceo e rischiò di perdere anche l'anno successivo).

Motivava la richiesta di danno patrimoniale con la perdita di *chances* di vita migliore, in termini di tenore di vita, frequentazione di studi universitari e opportunità di specializzazione lavorativa: se [REDACTED] non avesse dovuto fare i conti con il reddito di sussistenza del proprio nucleo familiare (composto da sé medesimo, studente, e dalla madre, mantentasi dopo la separazione con lavori a tempo determinato e priva del contributo di mantenimento dell'ex marito), forse non si sarebbe determinato a lavorare in un'officina meccanica, una volta terminati gli studi liceali.

Il 29.6.2011 si costituiva in giudizio [REDACTED] contestando le pretese risarcitorie del figlio e chiamando in giudizio, l'ex moglie, [REDACTED], per essere tenuto salvo e rifiuto delle eventuali somme cui fosse condannato a



pagare al figlio.

Il convenuto non negava la propria latitanza genitoriale ma la imputava, sino alla maggiore età del figlio, ai rifiuti e dalle opposizioni fraposte dalla [REDACTED] alle sue richieste di incontro e, successivamente, ai comportamenti inappropriati (caratterizzati da insulti, minacce e richieste di denaro) posti in essere da [REDACTED], per tale ragione nuovamente allontanato dopo il loro riavvicinamento.

Nello specifico.

Quanto ai rapporti con la [REDACTED] allegava di avere accettato il proprio temporaneo allontanamento dalla vita del figlio minorenni in cambio della rinuncia della madre (poi da questa disattesa in sede di stesura definitiva delle condizioni divorzili) di ricevere il contributo al mantenimento del figlio. Non negava di non avere mai effettivamente corrisposto alla ex moglie alcun contributo per il mantenimento del figlio ma affermava di avere versato direttamente a mani di [REDACTED], nel corso del 2010, la somma complessiva di €.1.600,00.

Relativamente al figlio, confermava che [REDACTED], nel 2010, gli avesse fatto "alcune visite improvvisate" sul luogo di lavoro e, successivamente, avesse anche tentato di incontrarlo presso la sua attuale residenza in Torino, [REDACTED]. Dopo appena un mese dal riavvicinamento, iniziato all'insegna del desiderio di reciproca conoscenza, i rapporti si sarebbero deteriorati e, quindi, interrotti a causa delle insistenti richieste di denaro di [REDACTED] (che gli avrebbe detto di averlo "cercato esclusivamente per ottenere soldi.....per potersi comprare un Iphone e abiti firmati .....e che non gliene importava nulla del loro rapporti") e delle sue pretese di incontrare la compagna del padre presso la loro abitazione ("a costo di stare tutto il giorno sotto casa avrebbe incontrato la sua compagna e sarebbe potuto succedere di tutto"). L'atteggiamento opportunistico e minaccioso del figlio lo avrebbe indotto a intimargli la cessazione dei rapporti.

Il 22.11.2011 si costituiva, infine, la terza chiamata, [REDACTED] che qualificava come infondata e temeraria la domanda di manleva rivoltele da [REDACTED], negava di avere in alcun modo impedito o ostacolato i rapporti tra



padre e figlio e chiedeva l'integrale rigetto delle avverse domande.

La causa era istruita con l'escussione di testi.

3. All'esito dell'istruttoria è risultata pienamente provata la tesi attorea circa (a) la totale latitanza genitoriale di [REDACTED] durante tutto il periodo di minore età del figlio e (b) l'imputabilità a [REDACTED] del fallimento del tentativo di avvicinamento al padre compiuto da [REDACTED], al raggiungimento della maggiore età.

Viceversa, è apparsa destituita di fondamento probatorio (e financo contraddetta dagli stessi testi indicati dal convenuto, oltre che smentita in radice dalla sentenza divorzile) la tesi (c) della non ascrivibilità alla volontà di [REDACTED] (bensì all'imposizione di [REDACTED]) della scelta di disinteressarsi completamente dei bisogni del figlio.

Nello specifico, sono pacificamente acquisite agli atti le seguenti circostanze.

(a)

Dal novembre 1991, quando si allontanò dall'abitazione coniugale, sino al marzo 2010, quando venne riavvicinato sul posto di lavoro da [REDACTED], [REDACTED]

- non ebbe contatti personali, epistolari o telefonici con il figlio, del quale conservava unicamente una fotografia risalente a quando il bimbo aveva pochi mesi (cfr. teste [REDACTED], compagna e convivente del convenuto dal 2005 al 2012).
- non corrispose alla ex moglie alcun contributo di mantenimento per il figlio, né nella misura e con la tempistica fissata nelle sentenze di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, né in forma diversa pur non potendo ignorare (in ragione delle relazioni formali intrattenute con l'ex moglie e riferite dalla teste [REDACTED]) le condizioni di precarietà lavorativa ed economica della [REDACTED];
- non si occupò della salute e dell'istruzione del figlio neppure nei momenti critici: sebbene informato dall'avv. Della Gatta, non fece visita al figlio in occasione del ricovero per pneumotorace dall'11 al 13.10.10 (cfr. testi



██████████ e ██████████) e non si recò ai colloqui con gli insegnanti del liceo (che non ebbero mai il bene di vederlo), neppure dopo la bocciatura al terzo anno e il periodo critico attraversato al quarto anno, cui seguirono richieste di colloquio degli insegnanti ai genitori (cfr. teste ██████████).

(b)

Nel marzo del 2010, ██████████ volle conoscere il padre, con il quale ebbe quattro incontri, due sul posto di lavoro del padre e altri due fuori casa.

Dopo il riavvicinamento, avvenuto su iniziativa di ██████████, ██████████, nonostante le richieste in tal senso ricevute, mai invitò il figlio a casa né gli presentò la sua compagna. ██████████, invece, presentò la propria fidanzata al padre (cfr. teste ██████████).

Vengono riferite *de relato* richieste economiche (in parte esaudite) di ██████████ al padre (cfr. testi ██████████ e ██████████, che precisano di avere appreso la circostanza dallo stesso convenuto, il quale, dal canto suo, precisa di avere elargito al figlio, nell'arco di quasi diciannove anni, la cifra capitale di €.1.600,00).

Totalmente sfornite di traccia probatoria sono le blande minacce, che ██████████, comprensibilmente frustrato dall'atteggiamento di chiusura e distanza affettiva del genitore, avrebbe rivolto al padre.

Quel che è certo è che ██████████, dopo un solo mese di frequentazione con il figlio, decise unilateralmente di chiudere l'abbozzo di relazione parentale, sentendosi invaso e minacciato dalla sete affettiva e dai bisogni (anche materiali) di un figlio mai cercato e conosciuto.

(c)

██████████ decise volontariamente di disinteressarsi del figlio: il suo rifiuto è doloso. Poco importa se la sua irresponsabile scelta di abbandonare il figlio sia dipesa da egoismo, paura di affrontare le responsabilità genitoriali o malinteso senso del ruolo paterno. Quel che rileva è che tale scelta ("certificata" dalla sentenza n.4786/98) fu unilateralmente assunta da ██████████ pochi mesi dopo la nascita di ██████████, mantenuta per tutta la minore età

pagina 6 di 16



del figlio e financo reiterata al raggiungimento della maggiore età di questo.

██████████ non ostacolò la relazione, peraltro mai insorta, tra padre e figlio.

Priva di pregio risulta essere la tesi difensiva che dipinge ██████████ quale vittima di uno scellerato patto di esclusione dalla vita del figlio, concluso con l'ex moglie e dalla stessa strenuamente difeso sino alla maggiore età di ██████████. Va, dunque, respinta la domanda di manleva formulata da ██████████ nei confronti di ██████████.

Valga il vero.

Della latitanza genitoriale di ██████████ almeno sino al 1998 fa fede e stato la sentenza n.4786/98.

Tale situazione permane immutata sino all'adolescenza di ██████████. Si collocano tra il 2005 e il 2010 i tentativi, riferiti da ██████████, di incontrare il figlio.

Infine, risale al 2010 il brusco allontanamento di ██████████ dalla vita del padre. Sul punto, vi sono le dichiarazioni confessorie del convenuto.

L'Istruttoria ha ricostruito il periodo 2005-2010 confermando che anche in tale frangente ██████████, lungi dal colmare il vuoto relazionale con il figlio, sia rimasto inerte.

Paradigmatiche della modalità autoreferenziale con la quale ██████████ intende il suo ruolo genitoriale sono proprio le dichiarazioni, almeno nelle intenzioni, benevole della sua ex compagna, ██████████, teste indicato da parte convenuta.

La figura paterna di ██████████ che, con riferimento al periodo dal 2005 al 2010, la ██████████ tratteggia è quella di un uomo che, dopo avere abdicato (nel 1998) al diritto-dovere (peraltro irrinunciabile) di frequentare il figlio, volutamente mai conosciuto prima, attende trepidante la telefonata, con la quale l'ex moglie gli conceda l'autorizzazione "a far stare da solo il figlio a casa del padre" (dove non c'era neppure un posto letto per ospitarlo, tanto che la ██████████ propose al compagno l'acquisto, parrebbe non concretizzato, di un divano-letto) e, di forte al silenzio e, fors'anche, alle comprensibili resistenze



della [REDACTED] rimane passivo, non muove un passo, non compone un numero telefonico, tanto meno ingaggia discussioni o battaglie legali, per incontrare, magari in terreno neutro, il figlio. Solo nel momento in cui il figlio lo conviene in giudizio per chiedergli conto della sua assenza, reagisce scaricando sull'ex moglie la responsabilità di scelte rinunciatricie di sua esclusiva pertinenza, subite e accettate dalla [REDACTED]

Non occorre spendere molte parole per marcare la differenza tra una madre, che impedisce o ostacola i rapporti tra padre e figlio, e una madre, che, preso atto che il marito e padre del bambino ha deciso di cancellarli dalla sua vita, accetta la realtà, cerca di fare del proprio meglio per allevare il figlio e si astiene dal promuovere/imporre la presenza del figlio rifiutato nella vita dell'ex marito. D'altra parte, se [REDACTED], come riferito dalla [REDACTED], fosse davvero stato "disponibilissimo e desideroso di incontrare il figlio" adolescente, avrebbe avuto a sua disposizione una vasta gamma di strumenti, fattuali e legali, per allacciare una relazione. Avrebbe potuto telefonare alla ex moglie chiedendo di parlare con il figlio, indirizzargli una lettera, concordare con la [REDACTED] l'incontro con il figlio all'uscita da scuola o dalle attività sportive. In caso di fallimento dei tentativi bonari di incontro con il figlio, mediati dal rapporto con l'ex moglie, avrebbe potuto contattare un legale per richiedere quanto era suo diritto, in forme graduali e protette, senza pretendere di essere accolto a braccia aperte da un figlio mai conosciuto. Invece, si è limitato, prima, ad attendere, invano, una telefonata di [REDACTED] o di [REDACTED] minorenni; poi, quando è stato finalmente contattato dal figlio maggiorenne, si è arreso alle prime (prevedibili) difficoltà relazionali e ne ha bruscamente interrotto la frequentazione.

L'atteggiamento di [REDACTED] di attesa/pretesa di essere cercato non riguarda solo il rapporto con la ex moglie, verosimilmente delusa e mal disposta verso un marito-padre evanescente, ma si estende anche al figlio, che, nell'immaginario del convenuto, avrebbe dovuto chiamarlo al numero telefonico fornitogli, dietro sua richiesta, dalla [REDACTED]

In conclusione, è provato che [REDACTED], coerentemente con quanto dichiarato in sede di ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del



matrimonio, ove ha rinunciato "a rivendicare un diritto di visita, che egli non ha sino a oggi esercitato: egli ritiene che, nell'interesse del figlio, debba essere quest'ultimo a operare in futuro la scelta di instaurare o meno rapporti con il padre", da un lato, abbia unilateralmente deciso di non avere più nulla a che fare con [REDACTED], protraendo tale atteggiamento assenteista sino alla maggiore età del figlio, dall'altro, abbia anche delegato a quest'ultimo la scelta di instaurare o meno una tardiva relazione parentale, poi rapidamente interrotta con motivi pretestuosi e modalità colpevolizzanti.

4. La giurisprudenza di legittimità, con un'elaborazione ormai ventennale, ha delineato le condotte illecite, da violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e/o dal rapporto di filiazione, fonte di responsabilità civile.

E' così nata la figura del c.d. "illecito endofamiliare", del quale conviene ripercorrerne brevemente presupposti e limiti.

La responsabilità (già potestà) genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati dagli artt. 147 e 148 c.c., di diretta derivazione costituzionale (artt. 2 e 30 Cost.), sorge al momento della nascita del figlio, discende dal mero fatto della procreazione e non cessa per effetto della separazione o dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio. "Si determina... un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale..., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore" (cfr. Cass. 26205/13). "La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa può dar luogo a un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c...." (cfr. Cass. 5652/12).

Non tutte le condotte in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e/o dal rapporto di filiazione rilevano a fini risarcitori.

Sotto il profilo quantitativo, rimangono estranei al perimetro risarcitorio "j



*comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all'interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza, che è parte del dovere di reciproca assistenza..” (cfr. Cass.9801/2005).*

In termini qualitativi, non consentono di adire la tutela aquiliana per il risarcimento del danno non patrimoniale quelle violazioni dei doveri coniugali e/o genitoriali, che, pur trovando sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, non abbiano (anche) inciso su valori costituzionalmente protetti. Ai fini dell'illecito endofamiliare rilevano *“unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona”* (cfr. Cass.9801/2005).

Dal che, è lecito inferire i seguenti corollari:

- non esiste alcun automatismo tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e/o dalla filiazione e il risarcimento del danno;
- il relativo danno non patrimoniale non è *in re ipsa*, non coincide cioè con la lesione dell'interesse protetto ma con il danno da perdita, privazione, preclusione, che è conseguenza della lesione all'interesse protetto;
- l'area della risarcibilità è subordinata all'esistenza di un danno ingiusto;
- per qualificare l'ingiustizia del danno costituisce fondamentale strumento di selezione la natura dolosa della condotta del danneggiante e il bilanciamento degli interessi in gioco;
- oggetto della tutela non sono le relazioni familiari ma i diritti fondamentali della persona, che nella comunità familiare trovano il loro naturale luogo di espressione e realizzazione (...*“non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare”*: cfr. Cass.9801/2005);

Speculare alla responsabilità genitoriale, è il diritto del figlio di essere accolto e protetto da entrambi i genitori, anche se non (più) uniti in matrimonio. Trattasi di fondamentale diritto della persona, inerente la qualità di figlio e di minore, desumibile dalla lettura coordinata degli artt.2 e 30 Cost, riconosciuto anche,



In ambito internazionale, dall'art.24 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dei diritti della persona declinati dalla nostra carta costituzionale (cfr. Cass.9801/05, 7713/2000; 5652/12; 26205/13).

La violazione del dovere genitoriale di istruire, educare e mantenere il figlio lede il diritto di quest'ultimo *"di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima e affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione e il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo, che trova nella comunità familiare "la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo"* (cfr. Cass.26205/13).

L'ostinato e reiterato rifiuto del padre di accogliere nel proprio nucleo familiare, educare e mantenere il proprio figlio mina lo sviluppo psicofisico del figlio e determina un danno ingiusto da lesione dell'identità personale e relazionale.

Il pregiudizio da lesione dell'identità personale e relazionale, incidendo negativamente sulla qualità di vita del figlio, è inquadrabile nella categoria del danno non patrimoniale di natura esistenziale (cfr. Cass.nn.8827/03 e 8828/039).

Dal noto arresto delle SS.UU. con le sentenze "gemelle di S.Martino" nn.26972-26975 del 2008 è pacifico che il danno non patrimoniale, connotato da tipicità dall'art.2059 c.c., dà diritto al risarcimento non solo nei casi determinati dalla legge ma anche laddove leda specifici diritti inviolabili della persona (diritti costituzionalmente garantiti), tra i quali, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, rientra il diritto alla qualità di figlio.

Il contenuto stesso di tale danno, riconnesso a lesione di valori inerenti la persona, ne comporta *naturaliter* la liquidazione equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass.7713/00, 8828/03, 26205/13).

5. Passando alla vicenda che ci occupa, l'applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati porta a escludere la risarcibilità del richiesto



danno patrimoniale da perdita di occasioni di vita migliore connesse alla mancata corresponsione da parte di [REDACTED] del contributo di mantenimento del figlio alla madre. Nella prima fase di vita e sino alla maggiore età di [REDACTED], l'unico soggetto legittimato ad agire giudizialmente per ottenere il pagamento del contributo fissato in sentenza era [REDACTED]. Lo strumento tipico per azionare tale diritto è dato dal sistema penale e civile e, in assenza di postulati e comprovati pregiudizi economici ulteriori rispetto all'omissione di tale contributo, non residuano spazi per attivare la tutela risarcitoria atipica prevista dall'art.2043 c.c.

Viceversa, il danno non patrimoniale, per il cui risarcimento agisce ex art.2059 c.c., [REDACTED], rientra nell'ipotesi tipica di risarcibilità da lesione di diritti di rango costituzionale inerenti la persona. Nessun rilievo ha, dunque, la circostanza che il protratto rifiuto paterno non abbia (fortunatamente) prodotto nel figlio anche un danno (biologico) alla salute apprezzabile in termini di malattia.

La condotta abbandonica di [REDACTED] ha leso il diritto di [REDACTED] di essere trattato e riconosciuto come figlio provocandogli una sofferenza, che trova nella vergogna e nel rifiuto di parlare del padre (riferita dai testi [REDACTED] e [REDACTED]) e nell'atteggiamento chiuso, scontroso e intrattabile, foriero di scarso rendimento scolastico al liceo (riferito dalla teste [REDACTED]), le più eclatanti manifestazioni esteriori.

Che rabbia e rancore, conseguenti al rifiuto paterno, siano soltanto maschere di un ben più profondo e indelebile dolore filiale, rientra nel comune bagaglio di esperienza di qualunque persona senziente. Ciò non di meno, la competente e misurata relazione psicologica di parte a firma della dott.ssa Elena Pochettino fornisce un utile strumento per comprendere l'effettiva portata lesiva della condotta abbandonica paterna.

Un padre che consapevolmente ignora i bisogni affettivi e materiali del proprio figlio gli instilla, a livello di vissuto, il dubbio che il rifiuto non sia dipeso dalla incapacità del genitore di prendersi cura di lui ma dalla scarsa o nulla desiderabilità del figlio.

Se poi, aggiungiamo noi, il rifiuto viene addirittura reiterato e motivato con



l'invadenza e l'avidità del figlio, il sospetto di non essere desiderabile, una volta esplicitato, si trasforma in senso di colpa.

Non solo. Su [REDACTED], oltre al vissuto di rifiuto e fallimento, è pesata la decisione di cercare il padre sconosciuto e la successiva delusione collegata all'ennesimo rifiuto. Un padre che impropriamente delega al figlio la scelta di tentare o meno l'instaurazione di una relazione tardiva, scarica su di lui una responsabilità emotivamente non consona a un adolescente e, comunque, molto pesante anche per un giovane uomo.

Nonostante la gravità del *vulnus* inflittogli dal padre, fortunatamente [REDACTED] non presenta patologie psichiatriche significative: è "un giovane uomo gentile, educato, dai modi affabili..che si esprime con eloquio appropriato"; si impegna nella vita quotidiana e lavorativa (frequenta un corso di tirocinio per conseguire la qualifica di meccanico e svolge lavoretti saltuari); ha una buona vita affettiva e di relazione (ha molti amici, cui si dice legato).

Si condivide, quindi, la valutazione psicologica che la dott.ssa Pochettino esprime su [REDACTED]. *"..non presenta patologie significative ma, nonostante la normalità dei suoi vent'anni, il suo assetto psichico è e rimarrà segnato e influenzato dal rifiuto del padre reale.....una perdita.....che inevitabilmente segnerà le sue esperienze future"*.

In sintesi, è provato che l'abbandono del padre abbia provocato a [REDACTED] un peggioramento della sua qualità di vita apprezzabile, soprattutto nell'adolescenza, in termini:

- di momentanea alterazione del carattere: divenuto introverso e scontroso;
- di scadimento delle relazioni con gli insegnanti, che lo descrivono come intrattabile negli ultimi anni di liceo;
- di limitazione delle relazioni con i coetanei, che riferiscono del suo rifiuto e della sua vergogna di parlare del padre;
- di pregiudizio del suo rendimento scolastico: [REDACTED] perde il terzo anno di liceo e rischia la bocciatura anche in quarta liceo in concomitanza



con la decisione di ricercare il padre e con la crisi successiva al suo secondo rifiuto; il colloquio riferito dalla teste [REDACTED] e collocato a metà del quarto anno di liceo è paradigmatico: "[REDACTED] è venuto vicino alla cattedra e mi ha detto: ho bisogno di parlare con qualcuno; ho cercato e trovato mio padre e non si vuole occupare di me".

5. E' tempo di passare alla liquidazione del danno.

Parte attrice ha allegato e provato circostanze specifiche, sopra indicate, dalle quali, secondo la comune esperienza, è possibile desumere il danno, inteso quale grave e concreta compromissione della qualità di vita, collegata alla negata qualità di figlio e idonea a riverberarsi negativamente nelle future esperienze relazionali di [REDACTED]. In tal modo, ha assolto l'onere probatorio a suo carico offrendo al giudice i dati oggettivi in base ai quali quantificare, su base equitativa pura, l'entità del pregiudizio.

Nella liquidazione equitativa del danno, l'unica possibile in caso di lesione di diritti della personalità, il giudice deve ancorare l'entità del risarcimento ai dati di fatto acquisiti al processo (cfr. Cass.8213/13) e parametrare lo stesso alla gravità e durata delle violazioni genitoriali e alle ricadute negative sulla vita e sulla salute del figlio. In tal modo si evita che la quantificazione del danno sconfini in arbitrio.

Data l'esiguità dei precedenti nella materia *de qua*, un valido criterio di riferimento, che offre garanzie di uniformità di giudizio, è costituito dal minimo tabellare (espresso in valori già attualizzati) in uso per la liquidazione del danno da morte del padre. Trattasi di un parametro, che, in quanto mutuato per effettuare una liquidazione in via analogica, deve essere assoggettato a una serie di criteri correttivi, i quali tengano conto, da un lato della ontologica differenza tra lutto da morte (che può essere solo elaborato) e lutto da abbandono (teoricamente emendabile), dall'altra delle effettive conseguenze negative (soprattutto in termini di malattia) sulla vita del minore.

In base a tale criteri, preso a parametro il valore minimo arrotondato indicato nelle tabelle milanesi per morte del padre (€.160.000), si ritiene di liquidare una somma pari a  $\frac{1}{4}$  (€.40.000), tenuto conto, in negativo, che il rifiuto paterno, protrattasi da quando Davide aveva quattro mesi sino all'attualità (23



anni), si è ripetuto per ben due volte e pare, quindi, difficilmente emendabile; In positivo, che [REDACTED] non presenta patologie psichiatriche di rilievo.

6. Tocca, infine, regolare le spese di lite ai sensi del D.M. 140/12 in base al riconosciuto.

La novità e complessità della materia merita la liquidazione delle stesse in valori (di circa 1/2) superiori al medio, in dispositivo quantificati.

[REDACTED] risulta soccombente nei rapporti con l'attore e la terza chiamata. Nel confronti di quest'ultima viene anche ravvisata, in conformità di istanza, la responsabilità per lite temeraria ex art.96 c.1 c.p.c.. La mala fede del convenuto per la domanda di manleva rivolta alla [REDACTED] è determinata dall'aver fondato la chiamata sulla tesi dell'esistenza di un patto tra coniugi di esclusione del [REDACTED] dalla vita del figlio. Ebbene tale patto, documentalmente smentito da sentenza divorzile passata in giudicato, non è stato neppure fatto oggetto di istanze probatorie da parte del convenuto, che ha in tal modo evidenziato la radicale inconsistenza della propria tesi difensiva, gravemente infamante per l'ex moglie e fonte di gratuita sofferenza (non compensata dalla sola liquidazione delle spese di lite). In ossequio alla natura risarcitoria della fattispecie, si ritiene equo liquidare a favore di [REDACTED] una somma pari a 1/3 delle spese di lite, come in dispositivo liquidate.

#### P.Q.M.

Il G.U. del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,

dichiara tenuto e condanna [REDACTED] a pagare a [REDACTED], a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma già attualizzata di €.40.000,00 oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo;

dichiara tenuto e condanna [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in €.382,00 per anticipazioni non imponibili e €.6.200,00 per compenso, oltre C.P.A., I.V.A. per legge;

dichiara tenuto e condanna [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in €.6.000,00 per compenso, oltre C.P.A., I.V.A. per




legge;

dichiara tenuto e condanna [redacted] a pagare a [redacted], a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.1 c.p.c., la somma di €.2.000,00, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.

Così deciso in Torino il 31.5.2014


Il Giudice  
dott.ssa Paola Demaria



Minuta consegnata in Cancelleria  
in data 31 MAG. 2014

IL CASO.it

Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Angela DI FONZO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Torino - 5 GIU 2014  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Angela DI FONZO

